



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Il Giudice Tutelare

R.G. n. 257/2012 V.G.

Il Giudice Tutelare,

letto il ricorso depositato il 09.02.2012 da Ve. Gi., in qualità di tutore dell'interdetto Ve. Al.;

vista l'istanza modificativa dell'originario ricorso depositata dal tutore in data 09.05.2012;

rilevato che il tutore ha chiesto a questo G.T. di autorizzare la partecipazione dell'interdetto alla stipulazione del patto di famiglia (art. 768 e ss. c.c.) con il quale lo stesso tutore Ve. Gi. trasferirebbe al figlio Ve. A. (fratello dell'interdetto) la nuda proprietà della propria quota sociale nell'impresa "Ve. srl", trattenendo l'usufrutto;

letta la documentazione allegata e in particolare la perizia di stima dell'azienda;

vista altresì la documentazione depositata da integrazione;

sentiti a chiarimenti il tutore e il protutore;

osserva quanto segue:

- con la legge 14 febbraio 2006 n. 55, il legislatore ha introdotto, nel *corpus* del codice civile, la disciplina del nuovo istituto del patto di famiglia (artt. 768 *bis* e ss. cc), definito come il contratto con il quale l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda - ed il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote - ad uno o più discendenti;
- la funzione dell'istituto appare quella di fornire all'imprenditore uno strumento giuridico per salvaguardare la continuità nella gestione dell'impresa, preservando l'integrità e la funzionalità dell'azienda, senza dover far ricorso all'istituto della donazione, le cui caratteristiche (ad esempio, assoggettabilità alle azioni di riduzione e collazione) possono costituire un ostacolo al trasferimento della ricchezza;
- tale obiettivo viene in concreto realizzato mediante una sorta di "anticipata successione" a titolo particolare, avente ad oggetto esclusivamente l'azienda, che si ottiene con la conclusione di un contratto cui debbono partecipare tutti coloro che sarebbero legittimari ove si aprisse in quel momento la successione;

- nel caso in cui tra i legittimari non assegnatari vi sia un soggetto incapace, la partecipazione di quest'ultimo alla conclusione del patto di famiglia non potrà che essere preceduta dalla necessaria autorizzazione, ove si consideri che la sottoscrizione del patto di famiglia comunque integra un atto di straordinaria amministrazione;
- con riferimento alla ipotesi, che qui occupa, di legittimario interdetto, occorre pertanto anzitutto interrogarsi se competente a rilasciare la relativa autorizzazione sia il Giudice Tutelare oppure il Tribunale, e ciò in quanto, come è ovvio, nessuna menzione alla specifica ipotesi del patto di famiglia può rinvenirsi nel disposto degli artt. 374 e 375 c.c.;
- sul punto si osserva che, ottenendo la liquidazione della propria quota, il legittimario perde l'azione di riduzione sul bene trasferito (art. 768 *quater*, ul.co., c.c.), con la conseguenza che, benché la partecipazione al patto di famiglia non comporti immediati effetti traslativi sul patrimonio del legittimario incapace, di fatto questi aliena all'assegnatario la porzione di legittima, a lui altrimenti spettante, sull'azienda di famiglia;
- conformemente a quanto sostenuto dalla migliore dottrina, nella fattispecie *de qua* paiono dunque sussistere i presupposti per l'applicazione analogica dell'art. dell'art. 375, co. 1, c.c., con conseguente necessità di autorizzazione da parte del Tribunale su parere del G.T.;
- ad analoga conclusione si perviene anche ponendo l'accento sulla causa divisoria del patto di famiglia che, secondo una tesi, rappresenterebbe una divisione anticipata di una parte dell'asse ereditario, realizzando la conversione della quota ideale spettante a ciascun erede in beni e diritti concretamente individuati, con conseguente applicabilità analogica dell'art. 375 n. 3 c.c.;
- alla luce delle considerazioni esposte, deve pertanto concludersi che sulla presente istanza è competente a decidere il Tribunale ex art. 375 c.c., che provvederà su parere di questo Giudice Tutelare;
- passando al merito, occorre rilevare che, in astratto, la partecipazione al patto di famiglia da parte dell'incapace presenta per questi una indubbia utilità, consistente nella possibilità di ottenere la immediata disponibilità esclusiva di una somma di denaro di valore certo in luogo della mera aspettativa successoria avente per oggetto un bene dal valore incerto e mutevole, quale la quota di partecipazione di un'azienda;
- a seguito della modifica alla istanza originaria, depositata dal ricorrente in data 09.05.2012, deve altresì ritenersi che il valore offerto per la liquidazione della quota di riserva spettante all'interdetto sia congruo rispetto al valore (€ 2.516.250,00, coma da perizia giurata di stima a firma del dott. Bonazzi) della quota societaria di proprietà dell'imprenditore Ve. Gi., oggetto del patto di famiglia;

- ed invero, il valore della quota di riserva (1/4) facente capo all'interdetto – correttamente calcolata non sul valore della nuda proprietà, bensì sul valore della piena proprietà della già citata quota societaria – è pari ad € 629.062,50;
- tale quota verrebbe liquidata in parte mediante corresponsione di una somma di denaro (per € 377.437,50) ed in parte mediante trasferimento della nuda proprietà dei beni immobili meglio descritti nel ricorso, il cui valore, secondo la perizia di stima a firma del tecnico D. A., allegata in atti, è pari ad € 223.500,00 (valore della piena proprietà), ovvero ad € 134.100,00 (tenendo in considerazione il valore della nuda proprietà);
- il minore valore – in astratto – dei beni e delle somme attribuite all'interdetto rispetto al valore della quota di riserva deve ritenersi di fatto compensato, da un lato, dalla circostanza che il patto di famiglia avrà per oggetto non già l'intera quota di proprietà del Ve. ma solo la nuda proprietà della stessa – trattenendo l'imprenditore l'usufrutto sulla propria quota – e, dall'altro, dalla volatilità del valore della quota sociale, la quale ben potrebbe, al momento dell'apertura della successione, avere un valore inferiore a quello attuale;

tutto ciò premesso;

ritenuto che la partecipazione al patto di famiglia alle condizioni descritte nella istanza depositata il 09.05.2012 appare conforme all'interesse dell'interdetto;

ritenuta altresì la necessità di nominare un curatore speciale per l'interdetto, sussistendo conflitto di interessi, quanto meno potenziale, tra questi e il tutore, in quanto entrambi partecipanti al patto di famiglia, e che in analoga situazione di conflitto si trova il protutore (madre dell'interdetto);

visti gli artt. 360 e 375 c.c.;

nomina

Ve. Ivo, nato a Campagnola Emilia il 22.09.1952, curatore speciale dell'interdetto Ve. Al., nato a Carpi il 29.12.1976;

esprime

parere favorevole all'operazione descritta in ricorso, disponendo che la riscuotenda somma venga impiegata – detratti € 18.000,00 che verranno utilizzati per far fronte alle immediate esigenze di mantenimento e cura dell'interdetto - nell'acquisto di Titoli di Stato, Pronti Contro Termine o Buoni Postali dei quali autorizza sin d'ora il rinnovo alle rispettive scadenze, da depositarsi a custodia a nome dell'interdetto in un Istituto di Credito o un Ufficio Postale abilitato a scelta del ricorrente.

Dispone la trasmissione del procedimento al Tribunale per la decisione sull'autorizzazione richiesta ai sensi dell'art. 375 c.c..

Si comunichi al ricorrente.

Reggio Emilia 19.07.2012

Il Giudice Tutelare

Dr.ssa Chiara Zompi

IL CASO.it